



Città di Vignola

Area Tecnica unificata
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Servizio Manutenzione e Patrimonio
Tel. 059 – 777557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all'Unione Terre di Castelli

Ord. n. 57 /15

OGGETTO: ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Visto il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 2013): "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n. 192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412.

Premesso che:

- il Comune di Vignola è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del citato D.P.R.;
- al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 74/2013 gli impianti termici "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- l'art. 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che: "in deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambientale massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Tenuto conto delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza

AUTORIZZA

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento dalla data odierna, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite di massimo 7 ore e nella fascia oraria dalle ore 5:00 alle ore 23:00;

INVITA

La cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18° + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili e di 20° + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

L'istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell'art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Fabio Montaguti

Vignola, 06 ottobre 2015

Comune di Vignola
Il Sindaco

